

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 56

Schema di regolamento concernente "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" (249)

SCUOLE SPECIALI

Luglio 2003

INDICE

Premessa.....	pag.	1
Articolo 1 (Enti nazionali per il supporto dell'integrazione dei minorati dell'udito e della vista).....	pag.	2
Articoli 2 e 3 (Compiti degli enti).....	pag.	2
Articoli 4, 5 6, 7 e 9 (Organi degli enti).....	pag.	3
Articolo 8 (Comitato tecnico-scientifico).....	pag.	4
Articolo 10 (Personale).....	pag.	4
Articolo 11 (Beni e risorse finanziarie).....	pag.	6
Articoli 12-13 (Statuto e regolamenti - Vigilanza e controllo).....	pag.	7
Articolo 14 e 15 (Norme transitorie e finali).....	pag.	7

Premessa

La nuova formulazione dello schema di regolamento in esame dà attuazione all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59; in particolare, l'atto in esame attua la previsione normativa della trasformazione di alcuni istituti atipici, che si configuravano come istituti di specializzazione per docenti ed educatori per minorati della vista o dell'udito ed insieme come scuole speciali e convitti per sordomuti o per ciechi ipovedenti, in Enti finalizzati al supporto della autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

Il provvedimento è accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria, verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La relazione illustrativa rammenta che sullo schema sono già stati acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato e che lo stesso viene ripresentato al fine di definirne i contenuti in correlazione con le linee di politica scolastica.¹

¹ La 5^a Commissione del Senato della Repubblica ha già espresso le proprie osservazioni in data 3 luglio 2001.

Articolo 1

*(Enti nazionali per il supporto all'integrazione
dei minorati dell'udito e della vista)*

L'articolo 1 disciplina il riordino delle scuole e istituti a carattere atipico (con l'esclusione della scuola di massofisioterapia di Firenze) in due soli enti nazionali corrispondenti alle minorazioni fisiche dell'udito e della vista.

Il comma 5 conferisce a tali Enti la possibilità di articolarsi in centri regionali, interregionali o territoriali. La RT non considera tale ultima ipotesi. Occorrerebbe pertanto un chiarimento in relazione agli eventuali oneri di tale articolazione territoriale.

Articoli 2 e 3

(Compiti degli Enti)

Gli articoli 2 e 3 definiscono i compiti di ciascun Ente, che sono essenzialmente di studio, ricerca, informazione, collaborazione, assistenza progettuale e fornitura di materiale specifico all'insegnamento, e indicano alcune forme di svolgimento delle predette attività.

In proposito, si segnala che l'elencazione in parola, come si evince peraltro dalla stessa relazione illustrativa, appare per alcuni versi

più estesa e dettagliata rispetto al novero dei compiti già attualmente svolti da tali Enti.

Appare pertanto opportuno un chiarimento sulle eventuali conseguenze finanziarie, connesse alle eventuali nuove funzioni svolte dagli Enti in esame.

Articoli 4, 5, 6, 7 e 9

(Organi degli Enti)

L'articolo 4 individua gli organi degli Enti. Il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico, ed il collegio dei revisori, i primi due dei quali sono nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta.

La RT non precisa l'entità dei relativi compensi, esplicitamente previsti dall'articolo 14 dello schema, e la cui determinazione è riservata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Occorrerebbe pertanto un chiarimento sul carattere sostitutivo o meno di tali compensi rispetto alla situazione a legislazione vigente e quindi se vi sarà o meno un onere netto.

Gli articoli 5, 6, 8 e 9 individuano le procedure di nomina dei titolari degli organi di cui all'articolo 4 e le rispettive composizioni e competenze, nonché la durata in carica. Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 8

(Comitato tecnico-scientifico)

L'articolo 8 disciplina la composizione, le modalità di nomina, ed i compiti del comitato tecnico-scientifico.

In proposito, la RT afferma che i relativi oneri, peraltro non quantificati, verranno coperti mediante le disponibilità dell'articolo 2, comma 1 della legge 22 marzo 2000, n.69 (Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap che stanZIA 11,7 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001 per la realizzazione della riforma delle suddette scuole e istituti a carattere atipico). Al riguardo, a parte l'aggiornamento dei riferimenti numerici, i problemi più generali di conformità o meno di tale copertura rispetto alla legge di contabilità e la garanzia circa la sussistenza o meno delle risorse di copertura, va segnalato che pregiudiziale appare la quantificazione degli oneri in questione.

Articolo 10

(Personale)

L'articolo 10 riguarda l'organico del personale dei due Enti, fissato nel limite massimo, per ciascun Ente, di 40 unità. Il personale è scelto mediante apposite procedure di selezione o attraverso

l'assegnazione di personale in servizio nella scuola o nelle AA.PP. da collocare fuori ruolo, con onere a carico dell'Ente, per cinque anni rinnovabili.

Il comma 1 prevede la possibilità di rideterminare i suddetti organici con decreto ministeriale mentre il successivo comma 5, affida allo statuto e ai regolamenti di ciascun ente la definizione del contingente, entro i predetti limiti massimi, delle diverse categorie di personale, con possibile modificazione, quindi, del prospetto relativo alle categorie di personale indicato nella RT.

Il comma 3 prevede la possibilità per tali Enti di avvalersi del personale già in servizio nelle istituzioni scolastiche, prevedendo nelle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del predetto personale siano resi indisponibili, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo. Al riguardo si segnala, in primo luogo, che la previsione dell'indisponibilità di un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo non appare idonea a garantire l'invarianza finanziaria in quanto viene riferita alle dotazioni organiche e non a quelle di fatto già coperte. Indipendentemente da tale rilievo peraltro, il tenore della norma sembra lasciare comunque impregiudicata la possibilità di provvedere alla sostituzione di tali posizioni mediante forme contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato.²

² Sul punto, nel corso del primo esame del provvedimento in parola, il rappresentante del Governo ha precisato che le risorse per far fronte alle supplenze per i posti vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo del personale selezionato dai suddetti Enti a carattere atipico, sono già comprese negli ordinari stanziamenti di bilancio. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Giunte e Commissioni parlamentari*, martedì 3 luglio 2001, pag. 8.

Per quanto riguarda specificamente gli oneri retributivi, si segnala che, pur essendo stato assunto il C.C.N.L. del comparto Ministeri solo a titolo ipotetico, in attesa della determinazione prevista dal successivo comma 7 dell'articolo in esame (affidamento ad appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative della definizione dei comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini), la quantificazione contenuta nella relativa relazione tecnico-finanziaria, sebbene congrua, non sembra aggiornata al nuovo C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 12 giugno 2003³.

Il comma 6 dell'articolo prevede inoltre la possibilità di conferire incarichi temporanei ad esperti. Il relativo onere non viene stimato nella RT. Occorre quindi un chiarimento al riguardo.

La RT, inoltre, non specifica se i contingenti delle diverse categorie di personale da assegnare a ogni ente corrispondano al loro effettivo fabbisogno funzionale in relazione ai compiti affidati.

Articolo 11

(Beni e risorse finanziarie)

Il comma 1 dispone il trasferimento dei diritti sui beni degli istituti statali soppressi ai due Enti citati.

La RT non considera la norma. Appare opportuno un chiarimento sul regime del patrimonio degli enti questione.

³ Pubblicato nella G.U. n.102 del 3 luglio 2003.

Articoli 12 e 13

(Statuto e regolamenti - Vigilanza e controllo)

L'articolo 12 prevede l'adozione di un regolamento interno e le finalità del medesimo, mentre l'articolo 13 determina gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile necessari ai fini dell'esercizio della vigilanza e stabilisce che la gestione finanziaria degli Enti è sottoposta alla Corte dei conti. Nulla da osservare al riguardo.

Articoli 14 e 15

(Norme transitorie e finali - Abrogazioni)

L'articolo 14 reca le norme transitorie e finali, fra cui la soppressione dei ruoli speciali del personale già appartenente agli istituti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3; personale che rimane a disposizione degli Enti fino all'espletamento della prima selezione.

L'articolo 15, infine, individua le norme preesistenti da ritenere abrogate.